

TI_GERICHTE 90.1995.75 vom 15. Oktober 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-10-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1995.75

FR: TI_GERICHTE 90.1995.75 du 15 octobre 1996

IT: TI_GERICHTE 90.1995.75 del 15 ottobre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A norma dell'art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L'art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). In concreto la legittimazione attiva delle ricorrenti è data a norma dell'art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.

E. 2

. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L'autonomia non è però assoluta. Giusta l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un'istanza. Nel Cantone Ticino l'autorità competente è, a norma dell'art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l'estensione di tale controllo con l'autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell'art. 2 cpv.

E. 3

Le insorgenti lamentano innanzitutto una violazione del loro diritto di essere sentite in relazione alla mancata esecuzione di un sopralluogo da parte del Consiglio di Stato. A questo proposito va rilevato che il diritto di essere sentiti, sancito dall'art 4 Cost., impone all'autorità giudicante di offrire alle parti la possibilità di partecipare all'assunzione delle prove, rispettivamente di proporle e di discutere le risultanze dell'istruttoria (cfr. DTF 118 Ia 19 consid. 1c e rinvii, DTF 116 Ia 99 c. 3b, 115 Ia 11 c. 2b e rinvii). Un mezzo di prova, sebbene invocato, può nondimeno essere considerato superfluo dall'autorità giudicante con un giudizio anticipato sulle prove. In effetti giusta l'art 18 cpv. 1 LPamm (in concreto applicabile grazie al rinvio previsto all'art 38 cpv. 6 LALPT), l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo il suo libero convincimento. A mente di questo Tribunale, nel caso di specie, il

Consiglio di Stato era senz'altro autorizzato in forza di un anticipato giudizio sulle prove, a rinunciare al sopralluogo richiesto, ritenuto che la documentazione a sua disposizione bastava ai fini di un corretto giudizio (cfr. DTF 112 Ia 202 consid. 2b; DTF 101 Ia 104 e rinvii). Inoltre vertendo in concreto l'esame del litigio su mere questioni di diritto, materia in cui il TPT ha piena cognizione, un eventuale vizio in tal senso sarebbe comunque stato sanato in questa sede con l'assunzione del sopralluogo da parte di questo Tribunale (cfr. DTF 119 Ia 150 consid. 5 bb; RDAT 1980 190 e riferimenti; RDAT 1986 190 no. 170; Rep. 1986 142s, 1980 3 e riferimenti). La censura sollevata dalle ricorrenti su questo punto non merita pertanto accoglimento.

E. 4

Giusta l'art. 22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).

E. 5

. Per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2). Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.

E. 6

. Ai sensi dell'art. 26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione. Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Il vincolo in contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.

E. 7

Le ricorrenti negano l'esistenza del requisito dell'interesse pubblico al posteggio P11; esse ribadiscono che le previsioni di contenibilità del PR per il nucleo di Suino non giustificano la realizzazione di un secondo posteggio oltre a quello previsto nella parte bassa del nucleo (denominato "P10"; cfr. piano viario), della capienza di 15 posti-auto. Ora, da quanto riportato all'allegato 9 del Rapporto di pianificazione si evince che la frazione di Suino dispone invece di una contenibilità teorica ben maggiore di quella postulata nel ricorso, quantificabile in almeno 36 unità abitative (UI) per la sola zona soggetta a piano di quartiere PQ1, alle quali vanno aggiunte le 54 previste nella zona nucleo (20 abitanti e 34 posti-turismo) e altre ancora per la zona residenziale semi-estensiva che costeggia il lato ovest della strada d'accesso alla frazione. Negli intenti dei pianificatori, il posteggio "P10" dovrà servire la zona del piano di quartiere, della piazza e della chiesa, nonché la parte bassa del nucleo. Il posteggio P11, qui contestato, simile per dimensioni al primo, è invece concepito a servizio della parte principale del nucleo di _____. In entrambi i casi lo scopo perseguito è quello di liberare le strette stradine e le corti del nucleo dall'ingombrante presenza di veicoli posteggiati e di prevenire la disordinata realizzazione di posteggi privati in zone sensibili come quelle del nucleo. Alla luce di queste considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta risponde ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.

E. 8

Resta da esaminare la questione a sapere se il vincolo rispetti il principio della proporzionalità e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137). Le ricorrenti negano l'idoneità e l'adeguatezza della scelta pianificatoria all'esame. Questa censura non può però essere seguita. L'area scelta per l'infrastruttura, a ridosso del nucleo di Suino e praticamente circondata dalla futura strada di quartiere n. 28 (cfr. piano viario) si presta in modo particolare alla realizzazione di un posteggio per gli abitanti del nucleo; questa ubicazione ha il vantaggio di essere facilmente accessibile e molto vicina alle abitazioni (è infatti noto che un'infrastruttura troppo discosta non sarebbe utilizzata dai potenziali fruitori). Né può essere negata la proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza di un rapporto ragionevole tra l'interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che ne deriva al privato. Si osserva infatti che l'area gravata dal vincolo è circondata da aree edificate (nucleo di _____) o destinate all'edificazione (zona del PQ1; zona residenziale semi-estensiva); sul lato est, oltre la nuova strada n. 28 (che praticamente contorna il previsto posteggio), inizia la zona agricola; nelle vicinanze non vi sono pertanto altri fondi a disposizione per il contestato posteggio. Il pur comprensibile sacrificio che ne deriva alle proprietarie deve, nella presente fattispecie, pertanto cedere il passo al preminente interesse pubblico soggiacente alla realizzazione del posteggio pubblico sul loro fondo.

E. 9

. Priva di fondamento è infine l'invocata disparità di trattamento, per il fatto che il fondo delle insorgenti non sia stato incluso nel perimetro del confinante piano di quartiere ("PQ1"). A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione

sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni). Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame. A questo Tribunale non risulta infatti che la scelta della autorità comunali di realizzare sul fondo delle ricorrenti il posteggio pubblico P11 sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al contrario, le motivazioni addotte a suffragio della scelta, esaminate nei paragrafi precedenti, sono più che valide e convincenti. La censura delle ricorrenti su questo punto, al pari delle precedenti, non merita quindi accoglimento.

E. 10

Stando così le cose, il ricorso deve essere respinto. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabile, dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.